

dataprime **NEWS**

n° 24

21 GIUGNO 2022

 Wolters Kluwer



**FISCO** **LAVORO** **CONTABILITÀ** **FINANZIAMENTI** **IMPRESA** **BILANCIO**

Rassegna stampa settimanale a cura di **DATAPRIME**

fonte **IPSOA Quotidiano**



[www.dataprime.it](http://www.dataprime.it)

in questo numero

## FISCO

DAL 30 GIUGNO 2022 SCATTANO LE SANZIONI PER MANCATA ACCETTAZIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI

RIFORMA FISCALE: LOTTA ALL'EVASIONE CON BANCHE DATI INTERCONNESSE E DATI FATTURA

## LAVORO

LAVORO STAGIONALE: ADEMPIMENTI E SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER I DATORI DI LAVORO

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: LE REGOLE DA SEGUIRE PER EVITARE LE SANZIONI

## FINANZIAMENTI

FONDO PMI CREATIVE: LE REGOLE PER COMPILARE LA DOMANDA



## DAL 30 GIUGNO 2022 SCATTANO LE SANZIONI PER MANCATA ACCETTAZIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI

Nicola Forte - Dottore commercialista

Sanzioni POS dal 30 giugno: per professionisti e commercianti che rifiuteranno di ricevere i pagamenti delle transazioni con carte di debito, carte di credito o carte prepagate (lo prevede un emendamento approvato al decreto PNRR 2 in sede di conversione), dal 30 giugno scatta la sanzione pari a 30 euro per ciascuna transazione, indipendentemente dall'ammontare della spesa sostenuta, cui si somma il 4% del valore della transazione per cui non è stato accettato il pagamento. Attenzione: la violazione non si verifica nel caso in cui il POS non risulta ancora installato, ma solo quando viene rifiutato il pagamento con POS

Dal 30 giugno i commercianti e i professionisti che rifiuteranno di ricevere i pagamenti delle transazioni con carte di debito, carte di credito o carte prepagate subiranno l'irrogazione di una specifica sanzione. La previsione è contenuta nel decreto PNRR 2. Non si possono però escludere ulteriori novità che saranno eventualmente introdotte dalla legge di conversione, anche se l'applicazione delle sanzioni è ormai certa. Inizialmente, era stato previsto che l'irrogazione delle penalità sarebbe scattata con decorrenza dal 1° gennaio 2023, ma il decreto ha anticipato tale possibilità.

In realtà, in maniera del tutto imprecisa, si osserva come i soggetti su indicati siano obbligati, con decorrenza dalla predetta scadenza, all'installazione del POS, ma la conclusione non è affatto corretta. Secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 4, D.L. n. 179/2012, "a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica". Attenzione

Un emendamento approvato in sede di conversione del decreto PNRR 2 ricomprende tra i pagamenti elettronici obbligatori da accettare anche le carte prepagate. La modifica si riflette direttamente sulle sanzioni per gli esercenti e i professionisti per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, che il decreto ha anticipato al 30 giugno 2022. In base a un'interpretazione letterale della disposizione si desume che la violazione si integra non in conseguenza della mancata installazione del POS, ma allorché il commerciante o il professionista, che riceve la richiesta di pagamento, ad esempio tramite una carta di credito, si oppone con il rifiuto della transazione richiedendo di effettuare il pagamento

con un diverso mezzo non elettronico.

Tuttavia, deve essere osservato che, con riferimento agli esercenti arti e professioni, perlomeno con ciò che riguarda alcune tipologie di attività, sarà piuttosto rara la circostanza che il cliente chieda di effettuare il pagamento con una carta di debito o di credito. Si consideri, ad esempio, l'attività svolta da un notaio. Nella maggior parte dei casi il pagamento dei compensi viene effettuato tramite bonifico bancario o con assegno. Fin quando il cliente non chiede di effettuare il pagamento tramite POS il professionista non avrà commesso alcuna violazione. Come detto, nessuna violazione si è verificata nel momento in cui il POS non risulta ancora installato.

La richiesta di pagamento, invece, potrebbe risultare più frequente con riferimento ad un laboratorio di analisi. In tali ipotesi vengono emesse numerose fatture, di importo relativamente modesto, che si è soliti pagare all'atto dell'esame di laboratorio. L'utilizzo del bonifico bancario è meno frequente e quindi il problema si potrebbe porre con una certa frequenza. D'altra parte, il pagamento in contranti in molti casi darà luogo all'indetraibilità dell'onere dall'IRPEF. La sanzione irrogabile per le violazioni eventualmente commesse è composta:

- da una parte fissa, pari a 30 euro per ciascuna transazione, indipendentemente dall'ammontare della spesa sostenuta;
- da una parte variabile, quest'ultima commisurata al 4% del valore della transazione per cui non è stato accettato il pagamento con le carte di debito, di credito o prepagate.

Conseguentemente, se ad esempio il professionista non riceve alcuna richiesta del cliente, che non intende effettuare il pagamento tramite POS, non sussistono le condizioni né per applicare la sanzione fissa, né quella variabile. La norma non si presta ad una lettura diversa.

Deve poi considerarsi che l'obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica a ricevere pagamenti con carte di credito e di debito a mezzo POS. A tal fine sarà necessario comprendere cosa si intenda per "oggettiva impossibilità tecnica". Ciò per evitare una disapplicazione della disposizione in mancanza di ragioni specifiche, quindi al solo fine di evitare l'irrogazione delle sanzioni all'uopo previste. Sicuramente rientra in tale ambito l'impossibilità di accettare il pagamento a causa dell'interruzione del servizio di erogazione dell'energia elettrica. Simmetricamente deve essere rilevato come sia imminente la scadenza del termine previsto per fruire del credito di imposta pari al 100% delle commissioni bancarie maturate fino al 30 giugno 2022. Tale credito è previsto dall'art. 22, comma 1-ter del D.L. n. 124/2019.

Dal 30 giugno tornerà ad applicarsi la disposizione che prevede l'attribuzione di un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria in relazione a cessioni dei beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dei consumatori finali.

Il 30 giugno 2022 scadrà anche l'agevolazione consistente in ulteriore credito d'imposta previsto per l'acquisto o il noleggio di



strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con registratori telematici. Tale credito d'imposta spetta in relazione ai costi di acquisto o di noleggio sostenuti e può essere fatto valere entro il limite massimo di 160 euro. Il riconoscimento di tale credito è previsto in misura variabile dal 70 al 10 per cento a seconda dell'ammontare dei ricavi conseguiti dal contribuente. L'accertamento delle violazioni sarà a cura degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, nonché degli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro.

Non è prevista la possibilità di fruire dell'istituto dell'oblazione, cioè la possibilità di effettuare il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, come alternativa alla contestazione della violazione. Non sarà così possibile, entro i 60 giorni successivi dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, effettuare il pagamento di una somma pari a 1/3 del massimo della penalità o, se più favorevole, pari al doppio del minimo edittale, oltre alle spese dovute per il procedimento.

## RIFORMA FISCALE: LOTTA ALL'EVASIONE CON BANCHE DATI INTERCONNESSE E DATI FATTURA

Fabio Avenale - KPMG, Tax&Legal - Tax Professional Practice

I recenti emendamenti proposti dal Governo al disegno di legge delega per la riforma del sistema tributario introducono alcune novità che sono parte della Riforma 1.12 "Riforma dell'Amministrazione fiscale" - Missione 1 Componente 1 del PNRR (Asse 5 concernente le "Misure di bilancio strutturali - fiscalità e spesa pubblica)". Queste riforme sono volte a "migliorare la struttura di prelievo, incentivare la tax compliance e contrastare l'evasione fiscale al fine di ridurre i costi per l'adempimento a carico del contribuente e aumentare il gettito del bilancio pubblico, contribuendo a migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche". Tali interventi sono finalizzati a realizzare un più efficace scambio dei dati derivanti dai pagamenti elettronici

Alcuni recenti emendamenti inseriti all'art. 1 del disegno di legge delega per la riforma del sistema tributario permettono di recepire sotto il profilo legislativo i presupposti per "mettere a terra" alcuni degli obiettivi previsti dal PNRR e riguardanti la riduzione del Tax gap. Gli emendamenti prevedono, in dettaglio, che il sistema tributario dovrà essere semplificato e razionalizzato in relazione a:

"1-bis) al pieno utilizzo dei dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché alla piena realizzazione dell'interoperabilità delle banche

dati, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio; 1-ter) ad un utilizzo efficiente, anche sotto il profilo tecnologico, parte dell'amministrazione finanziaria dei dati ottenuti attraverso lo scambio di informazioni".

Inoltre, i decreti delegati dovranno consentire la riduzione dell'evasione e l'elusione fiscale "anche attraverso la piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio, il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché mediante il rafforzamento del regime di adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128". Cerchiamo di esplicitare le concrete attività di monitoraggio e controllo di natura preventiva che l'Amministrazione Finanziaria potrebbe esercitare alla luce delle previsioni introdotte nel disegno di legge delega.

L'incremento del livello di conoscenza derivante dall'uso efficiente dei dati a disposizione permetterà di ridurre il livello di asimmetria informativa in cui si trova ad operare l'Agenzia delle Entrate. Più in generale, l'attività di analisi del rischio di evasione si inserisce nell'ambito della gestione del rischio di non conformità (compliance risk management).

Come si evince dalla relazione presentata dal MEF a proposito dell'implementazione delle misure di contrasto all'evasione, da circa un decennio sia l'OCSE sia la Commissione Europea hanno fornito indirizzi e condiviso strategie per un'efficace azione di risk management. In linea di principio tale azione risponde all'esigenza di allocare al meglio le risorse delle Amministrazioni fiscali - scarse rispetto alla platea dei contribuenti - al fine di raggiungere un livello di compliance fiscale ottimale. Inoltre, le potenzialità dell'analisi del rischio, compreso quello di omessa fatturazione, sono oggi fortemente valorizzate dal rilevante patrimonio informativo di cui l'amministrazione finanziaria può disporre.

Il vasto patrimonio informativo di cui sopra, per essere correttamente valorizzato, richiede l'utilizzo di strumenti di analisi sempre più evoluti e, conseguentemente, continui investimenti volti ad incrementare le competenze e le conoscenze del personale e l'infrastruttura tecnologica, così da riuscire a trasformare i dati in informazioni e le informazioni in conoscenza.

In termini infrastrutturali, l'Amministrazione Finanziaria sta puntando molto sull'implementazione di piattaforme avanzate di analisi dei dati e sull'utilizzo di software specialistici che consentono l'applicazione di tecniche di intelligenza artificiale, quali il machine learning, il text mining, etc....

Fra le più importanti e innovative attività che l'Agenzia delle Entrate si accinge a realizzare per contrastare l'evasione fiscale, stimolare gli adempimenti spontanei dei contribuenti e potenziare i servizi fiscali disponibili ai cittadini, vi sono quelle regolate dalla legge di Bilancio 2014, nonché dal D.L. n. 124/2019, n. 124, che prevedono rispettivamente:

- l'interconnessione delle banche dati dell'anagrafe tributaria,



compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, mediante l'utilizzo di nuove tecnologie e metodologie per le finalità di analisi del rischio fiscale;

- l'utilizzo ai fini dell'analisi del rischio fiscale delle informazioni (i.e., natura, qualità e quantità dei beni ceduti e dei servizi prestati) contenute nei file XML delle fatture elettroniche.

L'archivio dei rapporti finanziari costituisce un'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria ed è un database che contiene le informazioni relative ai conti correnti e agli altri rapporti finanziari di cui un contribuente e titolare o può disporre sulla base di deleghe o procure ad operare (c.d. "sezione anagrafica"), nonché quelle riferite alle movimentazioni contabili in forma aggregata, al saldo iniziale, a quello finale e, per alcune tipologie di conto, al valore medio di giacenza, che interessano in un anno solare ciascun rapporto continuativo, nonché alle operazioni cosiddette "extra-conto", vale a dire effettuate al di fuori di un rapporto continuativo con l'intermediario finanziario (cosiddette "sezione cantabile").

Nell'utilizzare i dati dell'archivio, in funzione del rischio fiscale oggetto di analisi, delle informazioni presenti nei database necessarie a delimitare la platea di riferimento e delle risultanze della reportistica prodotta in sede di analisi di qualità del dato, l'Amministrazione Finanziaria, in base a quanto descritto nella propria relazione, dovrebbe procedere alla scelta del modello di analisi.

Le analisi del rischio di evasione possono, inoltre, basarsi:

- sui soli dati dell'Archivio dei rapporti finanziari;
- sui dati dell'Archivio dei rapporti finanziari che, dopo l'effettuazione di una prima elaborazione eseguita in applicazione dei criteri di rischio individuati, vengono, successivamente, collegati alle informazioni presenti nelle altre banche dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate;
- sulle informazioni presenti nelle altre banche dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, alle quali, dopo l'effettuazione di una prima elaborazione eseguita in applicazione del criterio di rischio individuato, vengono successivamente collegati i dati dell'Archivio dei rapporti finanziari;
- sui dati dell'Archivio dei rapporti finanziari integrati con le informazioni presenti nelle altre banche dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, effettuando, successivamente, le elaborazioni necessarie a riscontrare il criterio di rischio individuato.

La disponibilità di informazioni - ottenute tramite l'integrazione di più database - consente di applicare, oltre ai classici metodi deterministici, anche metodi basati sulle moderne tecniche supervisionate di machine learning e sulle altre soluzioni supervisionate di intelligenza artificiale.

L'analisi delle informazioni contenute nell'Archivio dei rapporti finanziari, eventualmente interpolate con le altre informazioni nella disponibilità dell'Agenzia delle Entrate, consentirà, pertanto, di intercettare deterministicamente diversi tipi di rischi fiscali.

## LAVORO STAGIONALE: ADEMPIMENTI E SGRAVIO

## CONTRIBUTIVO PER I DATORI DI LAVORO

Deborah Di Rosa - Consulente del lavoro

Con l'inizio dell'estate aumenta il fabbisogno di manodopera per la gestione delle attività turistiche. I datori di lavoro interessati possono utilizzare previsioni in deroga per la gestione in modalità semplificata dei rapporti a tempo determinato, ottenendo altresì un risparmio in termini di costo del lavoro. In particolare, nel settore del turismo ed in quello dei pubblici esercizi, è possibile ricorrere all'assunzione di manodopera mirata all'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Quali sono le incombenze procedurali che il datore di lavoro deve svolgere per instaurare e gestire correttamente i rapporti di lavoro stagionali?

Con l'inizio della stagione turistica cresce il fabbisogno di manodopera da parte degli operatori del settore. Va detto che, a partire dal 1° gennaio 2022, la normativa sui contratti a tempo determinato è tornata ad essere quella vigente prima dell'esplosione dell'emergenza pandemica Covid-19, con in più la possibilità che anche la contrattazione collettiva, di qualsiasi livello, possa individuare condizioni dettate da esigenze specifiche del datore di lavoro. Possono definirsi stagionali:

- le attività definite tali nei contratti collettivi,
- le 52 attività indicate nel decreto del Ministero del lavoro (D.P.R. n.1525/1963),

ma in linea generale, le aziende che operano nel settore dell'agricoltura, alimentare, turistico, della ristorazione e del commercio possono ricorrere ai contratti stagionali per inquadrare i dipendenti.

Nelle attività stagionali di fatto manca il carattere della continuità, dunque, sono da considerarsi stagionali le attività che nell'anno dichiarano un periodo di inattività superiore ai 70 giorni continuativi o 120 giorni non continuativi.

I datori di lavoro possono in ogni caso sottoscrivere contratti a tempo indeterminato, senza che ciò possa inficiare la connotazione "stagionale", atteso che tali aziende debbono, comunque, svolgere una attività preparatoria e programmatrice nei mesi di chiusura al pubblico. La disciplina del contratto a tempo determinato, contenuta negli artt. 19 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015, prevede una minore rigidità quando i contratti in questione sono sottoscritti per svolgere un'attività lavorativa di carattere stagionale. È infatti prevista la possibilità di:

- superare il limite di durata di 24 mesi dei "rapporti di lavoro a tempo determinato" interscambiati tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un



contratto e l'altro”;

- rinnovare o prorogare i contratti “anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1” e cioè senza dover specificare le “esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori” oppure le “esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria”;

- non rispettare i “periodi cuscinetto”, ossia i periodi di 10 o 20 giorni tra la stipula di un contratto ed il successivo;

- non rispettare le limitazioni quantitative fissate al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione o dalla contrattazione collettiva. Nel settore del turismo ed in quello dei pubblici esercizi è possibile ricorrere all'assunzione di manodopera mirata all'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni (lavori "extra" e "di surroga"), secondo quanto previsto dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Le principali attività cui si applica la normativa in deroga sono:

- alberghi, pensioni, villaggi, campeggi e simili;
- bar, ristoranti e altri locali in cui si effettua somministrazione di cibo e bevande;
- agenzie viaggio;
- stabilimenti balneari;
- sale da gioco;
- commercio al dettaglio di cibo e bevande.

Deve comunque trattarsi di servizi che, pur essendo prevedibili e programmabili, in quanto resi abitualmente soprattutto in certi periodi dell'anno, devono essere non quotidiani né sempre dello stesso tipo: il legislatore ha così inteso autorizzare l'utilizzo di lavoratori giornalieri anche con riferimento a servizi programmati i quali si ripetono sistematicamente e dei quali non è richiesta la straordinarietà né l'occasionalità.

N.B. La validità del contratto è subordinata al solo rispetto delle previsioni della contrattazione collettiva, prescindendo del tutto dall'esistenza o meno di particolari o straordinarie esigenze produttive. Non viene ammessa quindi la possibilità che il lavoratore extra, in occasione dello speciale servizio, venga addebbato a servizi diversi da quello per cui è stato assunto.

La definizione di “lavoratori extra e di surroga” si individua quel personale operante nel comparto del turismo e dei pubblici esercizi per il quale è consentita l'assunzione diretta nei casi di banqueting o nell'ipotesi in cui non sia possibile sopperire con il normale organico, quali meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze straordinarie e non prevedibili di gruppi, nonché per eventi similari.

Tra i casi in cui è possibile utilizzare personale extra e di surroga il C.C.N.L. Turismo cita anche i fine settimana e le festività.

Può essere assunto quale personale extra e di surroga quello compreso nelle qualifiche di cui al 4°, 5°, 6°, 6° super e 7° livello. Il personale extra e di surroga può essere assunto e lavorare regolarmente per un massimo di 3 giorni consecutivi.

A tal proposito è opportuno valutare, come valida alternativa, la

possibilità di stipulare contratti di lavoro nella forma del part-time verticale e del lavoro a chiamata, tramite i quali è ben possibile da modulare in modalità flessibile la prestazione lavorativa, in base alle esigenze “prevedibili” e “non prevedibili” dei pubblici esercizi. In deroga alla ordinaria disciplina delle Comunicazioni obbligatorie, è data la possibilità al datore di lavoro di effettuare una comunicazione (UNIURG), pur sempre preventiva, ma che contenga i soli dati essenziali del lavoratore e del datore di lavoro, da integrare e completare, entro i successivi tre giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, con l'invio del modello UNILAV, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro.

Il modello di comunicazione obbligatoria UNIURG comprende il campo “tipologia di comunicazione”, nel quale è inserita l'informazione “comunicazione settore turistico e dei pubblici esercizi ex Legge n. 183/2010”.

La retribuzione giornaliera onnicomprensiva, cioè comprensiva di tutti gli istituti economici diretti e indiretti determinati per contratto nazionale e/o territoriale, compresi i ratei di 13<sup>^</sup>, 14<sup>^</sup> mensilità, T.F.R. ferie e permessi (prevista da apposita tabella contrattuale), non può essere inferiore alle 4 ore giornaliere.

Dette retribuzioni, regolarmente assoggettate a contributi e imposte, dovranno essere esposte su un unico Libro Unico del Lavoro mensile anche nell'ipotesi di più gruppi di prestazioni durante il mese. Ulteriore incombenza del datore di lavoro è quella di comunicare quadrimestralmente i nominativi e le rispettive qualifiche dei lavoratori utilizzati nel periodo al Centro di Servizio dell'Ente Bilaterale Territoriale.

Diventa fondamentale l'aver predisposto e consegnato al lavoratore una regolare lettera di assunzione (ed averne conservata copia firmata dal lavoratore per ricevuta). Per tutti i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato è obbligatorio versare il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali,

Tuttavia “i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni”, pur essendo configurati come rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, non possono rientrare nella tipologia contrattuale espressamente prevista dal legislatore del decreto Dignità per l'applicazione del contributo addizionale e della relativa maggiorazione. Val la pena segnalare che è in vigore, seppure ancora in attesa di istruzioni applicative, lo sgravio totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (decreto Sostegni ter - D.L. n. 4/2022):

- limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

- per un massimo di sei mesi in caso di nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L'esonero si applica:

- con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL;



- nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L'INPS ha pubblicato la circolare n. 67 del 2022, con cui fornisce le istruzioni per la concreta fruizione dell'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali previsto in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo determinato o le stabilizzazioni nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, in riferimento al primo trimestre di quest'anno.

Entro il 30 giugno dovrà essere presentata apposita domanda attraverso il portale delle agevolazioni e l'esposizione del beneficio, alla luce dell'avvenuta autorizzazione dell'UE nell'ambito del Temporary Framework, deve essere effettuata attraverso le denunce contributive di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

## APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: LE REGOLE DA SEGUIRE PER EVITARE LE SANZIONI

Fabio Chiamonte - Consulente del lavoro

L'apprendistato professionalizzante è un istituto volto ai giovani fra i 18 anni e 30 anni non compiuti, che vogliono intraprendere un'attività lavorativa conseguendone una qualifica professionale. Il mancato rispetto delle specifiche disposizioni per la nomina del tutor, la redazione del contratto individuale di lavoro e la sottoscrizione del Piano formativo individuale comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 100 a 600 euro che, in caso di recidiva, aumenta da 300 a 1.500 euro. Fabio Chiamonte ne parlerà al Festival del Lavoro 2022, nel corso del workshop di Wolters Kluwer "L'apprendistato: genuinità e sistema sanzionatorio" che si terrà il 24 giugno, dalle ore 12.00 alle 13.00

- nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L'INPS ha pubblicato la circolare n. 67 del 2022, con cui fornisce le istruzioni per la concreta fruizione dell'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali previsto in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo determinato o le stabilizzazioni nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, in riferimento al primo trimestre di quest'anno.

Entro il 30 giugno dovrà essere presentata apposita domanda attraverso il portale delle agevolazioni e l'esposizione del beneficio, alla luce dell'avvenuta autorizzazione dell'UE nell'ambito del Temporary Framework, deve essere effettuata attraverso le denunce contributive di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022. Il mancato rispetto, infatti, determina il versamento della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100% (Ministero del Lavoro -

circolare 5/2013).

Cosa fare quindi per evitare che la genuinità del rapporto venga messa in discussione? Vediamo passo per passo gli elementi chiave. Tutti i datori di lavoro di qualsiasi settore sia pubblico che privato. Giovani di età compresa fra i 18 anni (17 in caso di un titolo professionale conseguito) e 29 anni e 364 giorni. Verifica di un precedente rapporto di apprendistato:

- se l'apprendista ha già la qualifica per la quale sta svolgendo il rapporto di apprendistato, si avrà il disconoscimento del contratto (in quanto nullo);

- e il rapporto preesistente è stato di durata limitata e non superiore alla metà di quella prevista, questo dovrà essere oggetto di valutazione, in particolare, il nuovo rapporto dovrà prevedere un percorso addestrativo volto ad arricchire le competenze di base trasversali e tecnico professionali del lavoratore e la sua durata dovrà ricomprendere il periodo precedentemente svolto.

Verifica del numero di apprendisti da assumere:

- aziende fino a 10 lavoratori: numero di apprendisti pari al numero di lavoratori qualificati, ovvero, rapporto di 1 a 1;

- aziende oltre 10 lavoratori: 3 apprendisti ogni 2 qualificati (escluso le imprese artigiane per le quali trova applicazione l'art. 4 della L. 443/1985).

In caso di superamento del limite, è previsto il disconoscimento del rapporto di apprendistato e conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato sin dalla sua costituzione, con relativa perdita dei benefici contributivi e retributivi.

Verifica della quota di stabilizzazione:

- pari al 20% nei 36 mesi precedenti (salvo diverse previsioni dei CCNL siglati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per le sole aziende che occupano almeno 50 dipendenti).

- il mancato rispetto del requisito di stabilizzazione determina il disconoscimento dei rapporti di apprendistato avviati successivamente al superamento del limite stesso.

1. Nominare un Tutor e/o referente aziendale in possesso dei requisiti e specifiche funzioni previste dalla contrattazione collettiva;

2. Procedere con la redazione del contratto individuale di lavoro esclusivamente in forma scritta contenente, oltre i dati delle parti, la retribuzione, il CCNL applicato, la qualifica e livello da conseguire, anche, la decorrenza e termine del periodo formativo (dal quale è possibile il recesso con preavviso decorrente dal medesimo termine ai sensi dell'articolo 2118 del c.c., punto 4); art. 42 del D.Lgs. 81/2015);

3. Consegna e sottoscrizione del Piano Formativo Individuale (PFI) al momento dell'assunzione (in applicazione del punto 1) art. 42 del D.Lgs. n. 81/2015).

Il mancato rispetto di dette disposizioni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 100 a 600 euro che, in caso di recidiva, aumenta da 300 a 1.500 euro.

Svolgimento del percorso formativo

All'apprendista assunto verrà impartito e registrato nel "libretto" l'insegnamento necessario affinché egli possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato. Parte



dell'apprendimento sarà dedicato alla conoscenza di nozioni fondamentali relative alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, alle misure collettive di prevenzione ed ai modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro (cosiddette competenze "di base e trasversali"), altra invece, di tipo "professionale", sarà erogata dall'azienda per mezzo del tutor o referente aziendale in applicazione delle disposizioni e linee guida previste dalla contrattazione collettiva.

In assenza di detta figura saremo di fronte ad una palese violazione delle disposizioni dei contratti collettivi, pertanto, passibili di sanzioni amministrative. Nel caso questa inadempienza comporti anche l'impossibilità di erogazione della formazione prevista, la colpa sarà riconducibile esclusivamente alla responsabilità del datore di lavoro, pertanto, soggetti alla sanzione di cui all'art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 167/11.

Nel caso in cui, invece, in fase di accertamento l'inadempimento o debito formativo venga ritenuto "recuperabile", l'ispettore potrà emettere una disposizione al fine di permettere il recupero formativo del giovane e, quindi, la prosecuzione del rapporto di lavoro agevolato.

All'edizione 2022 del Festival del Lavoro non poteva mancare, come ogni anno, la presenza di Wolters Kluwer con One LAVORO la rivoluzionaria soluzione digitale ideata per rispondere alle esigenze di Consulenti del lavoro, Aziende ed Enti, nata dalla grande esperienza di TuttoLavoro, IPSOA e INDICITALIA. Intelligente e personalizzabile in grado di fornire tutte le risposte, gli aggiornamenti e gli approfondimenti utili, ovunque e in qualunque momento.

Affronta le sfide facendo la differenza con One LAVORO  
Chiedi la tua prova gratuita di 30 giorni

## FONDO PMI CREATIVE: LE REGOLE PER COMPILARE LA DOMANDA

Bruno Pagamici - Dottore commercialista

Dal 20 giugno 2022 sarà possibile compilare la domanda per la linea di intervento del Fondo PMI creative a sostegno dell'avvio, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese dei settori della cultura e dell'arte, della musica e dell'audiovisivo. L'accesso è riservato alle imprese di micro, piccola e media dimensione, con sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, operanti nel settore creativo, in fase di costituzione ovvero già costituite. Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica che a disposizione sul sito internet di Invitalia, soggetto gestore dell'incentivo

Prende ufficialmente il via il Fondo PMI creative.

Dal 20 giugno 2022 è consentito compilare la domanda per la linea di intervento a sostegno a sostegno dell'avvio, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese dei settori della cultura e dell'arte,

della musica e dell'audiovisivo.

L'invio delle istanze invece sarà possibile a partire dal 5 luglio 2022. A disposizione 28 milioni di euro. L'accesso alla linea di intervento, di cui al Capo II del decreto interministeriale 19 novembre 2021, è consentito:

- alle micro, piccole e medie imprese operanti nel settore creativo, già costituite alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- alle micro, piccole e medie imprese non costituenti imprese creative operanti in qualunque settore, fatte salve le limitazioni previste dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato applicabile, partecipanti a progetti integrati con imprese creative;
- alle persone fisiche che intendono costituire una impresa creativa, purché la costituzione avvenga entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

Ai fini dell'ammissibilità, le imprese creative devono:

- essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel registro delle imprese. Le imprese che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese. Per i suddetti soggetti la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio;
- svolgere un'attività economica, risultante dal Registro delle imprese, individuata da uno dei seguenti codici ATECO: 13.10.00, 13.20.00, 13.91.00, 13.92.10, 13.92.20, 13.93.00, 13.94.00, 13.95.00, 13.96.10, 13.99.10, 13.99.20, 14.11.00, 14.13.20, 14.19.10, 15.12.09, 16.10.00, 16.2, 16.29.19, 16.29.20, 16.29.30, 16.29.40, 17.29, 18.1, 18.13, 18.14, 18.20, 23.19.20, 23.41.00, 23.49.00, 23.70.20, 25.99.30, 26.52, 31.09.05, 32.1, 32.2, 32.4, 58.11, 58.14, 58.19.00, 58.21, 59, 60.10.00, 60.20.0, 62.01, 63.12, 70.21, 71.1, 73.11, 74.1, 74.20.1, 74.20.2, 90 (con esclusione del codice 90.03.01), 91.0, 95.24, 95.25. Le domande devono avere ad oggetto programmi di investimento volti a promuovere nuova imprenditorialità, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative.

I programmi proposti:

- devono prevedere spese ammissibili, compresi quelle afferenti al capitale circolante, di importo non superiore a 500.000 euro, al netto di IVA;
- devono avere una durata non superiore a 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione dell'agevolazione;
- possono essere presentati anche nell'ambito di progetti integrati, qualora l'integrazione consenta alle imprese proponenti di realizzare effettivi vantaggi competitivi in relazione all'attività oggetto dell'iniziativa. Nella domanda devono essere specificate le spese richieste.

In particolare, sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a:  
1) immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all'attività d'impresa, a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente;



2) immobilizzazioni immateriali, necessarie all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, incluso l'acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d'uso;

3) opere murarie nel limite del 10% del programma complessivamente considerato ammissibile;

4) esigenze di capitale circolante, nel limite del 50% delle spese complessivamente ritenute ammissibili. Tale voce di spesa comprende:

- materie prime, sussidiarie, materiali di consumo,
- servizi di carattere ordinario, strettamente necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa,
- godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di leasing, housing/hosting; utenze,
- perizie tecniche, spese assicurative connesse al progetto, fidejussioni bancarie connesse al progetto,
- costo del lavoro dipendente assunto a tempo indeterminato che non benefici di alcun'altra agevolazione, anche indiretta, o a percezione successiva, impiegato nel programma di investimento.

Attenzione  
Sono agevolabilissimamente le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione, nel caso di team di persone fisiche, alla data di costituzione dell'impresa. Le agevolazioni sono concesse fino a una percentuale massima di copertura delle spese ammissibili pari all'80%, articolata come segue:

- una quota massima pari al 40% delle spese ammissibili nella forma del contributo a fondo perduto;
- una quota massima pari al 40% delle spese ammissibili, sotto forma di finanziamento a tasso zero, della durata massima di 10 anni.

Le imprese creative che si qualificano come start-up innovative o come PMI innovative possono richiedere la conversione di una quota del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto a fronte di investimenti nel relativo capitale di rischio, attuato da investitori terzi. Il finanziamento agevolato è convertibile in contributo a fondo perduto per un importo pari al 50% delle somme apportate dagli investitori terzi e, comunque, fino alla misura massima del 50% del finanziamento concesso. Tale quota di contributo va a riserva indisponibile e per 5 anni potrà essere utilizzata solo a copertura di perdite e/o per aumenti di capitale. Le domande devono essere compilate e presentate online sulla piattaforma di Invitalia, sezione "Fondo imprese creative", dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì.

La compilazione sarà possibile dalle ore 10.00 del 20 giugno 2022. L'accesso alla procedura:

- prevede l'identificazione e l'autenticazione dell'impresa richiedente tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica;
- è riservato al rappresentante legale dell'impresa richiedente, come risultante dal relativo certificato camerale ovvero, nel caso previsto di team di persone fisiche, dalla persona fisica proponente per conto della impresa creativa costituenda. Per le imprese

non residenti nel territorio italiano, in quanto prive di sede legale o sede secondaria, o amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l'accesso alla piattaforma informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi soggetti e previa verifica dei poteri di firma in capo al legale rappresentante dell'impresa. A tale fine, è necessario inviare esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC), a partire dalle ore 10.00 del 13 giugno 2022, una specifica richiesta esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [fondoimpresecreative@postacert.invitalia.it](mailto:fondoimpresecreative@postacert.invitalia.it), inserendo nell'oggetto "Fondo imprese creative - richiesta accreditamento alla piattaforma informatica", corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l'identificazione della stessa impresa richiedente e del suo rappresentante.

Una volta compilata, la domanda dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della società proponente o dalla persona fisica proponente per conto della società costituenda.

La compilazione, firmata digitalmente, si concluderà, con il rilascio del "codice di predisposizione della domanda" che dovrà essere inserito per l'invio della domanda.

Attenzione

La presentazione della domanda sarà possibile dalle ore 10.00 del 5 luglio 2022. Si ricorda che, per la linea di intervento che promuove la collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori, le domande potranno essere compilate a partire dalle ore 10.00 del 6 settembre 2022, mentre la presentazione potrà avvenire a partire dalle ore 10.00 del 22 settembre 2022.





Genya Bilancio integra evoluti strumenti di business intelligence e di collaboration alle classiche funzionalità legate agli adempimenti

# Genya

Valore | Semplicità | Innovazione

## BILANCIO





# ARCA

## EVOLUTION

Semplice e modulare,  
scegli la soluzione ERP  
giusta per la tua azienda



# dataprime NEWS



*con **Te** nel lavoro di tutti i giorni*

🌐 [www.dataprime.it](http://www.dataprime.it)  
✉ [info@dataprime.it](mailto:info@dataprime.it)

📍 Rende (CS)  
Via Panagulis, 32/36  
Tel 0984 462018

📍 Catanzaro  
Viale Magna Grecia, 298  
Tel 0961 024370

📍 Reggio Calabria  
Via Labocchetta, 7  
Tel 0965 890809



IPSOA **QUOTIDIANO**

